



REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**Approvato con Deliberazione di G.C. n. 370 del 29.12.2010
Modificato con Deliberazione del C.S. n. 6 del 17. 02.2015**

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art.2 - Nomina, composizione e requisiti del Nucleo Indipendente di Valutazione

Art. 3 - Dipendenza gerarchica e responsabilità

Art. 4 - Funzioni

Art. 5 - La valutazione del segretario

Art. 6 - La valutazione del personale dirigenziale ed apicale dell'ente

Art.7 - La performance organizzativa

Art.8 - Il processo di valutazione

Art.9 - Il controllo strategico

Art.10 - Strutture di supporto del Nucleo Indipendente di Valutazione

Art.11 - *Codice di Comportamento*

Art.12 - Soggetti preposti alla valutazione

Art.13 - Comunicazione e conciliazione della valutazione

Art.14 - *Disposizioni finali*

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) del Comune di Colleferro, ai sensi:

- a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999 per le parti non disapplicate;
- b) dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
- c) dell'art. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009

ART. 2

NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL N.I.V.

1. L'atto di nomina del Nucleo Indipendente di valutazione è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale del comune unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso percepito. L'atto di nomina viene trasmesso all'ANCI.
2. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
 - a) *cittadinanza italiana o UE;*
 - b) *età non superiore a 65 anni;*
 - c) *laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E' richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purché accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione).*
3. I componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina. **Inoltre non può essere nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente**
4. **Il Nucleo Indipendente di Valutazione è composto da tre membri**
5. **I componenti sono nominati dal Sindaco, con proprio provvedimento nel quale viene altresì individuato il Presidente; l'incarico ha la durata di 3 (tre) anni rinnovabile, salvo revoca anticipata da motivare per iscritto.**

6. Il Nucleo Indipendente di Valutazione, continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato del Sindaco e fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo. La nomina del nuovo Nucleo dovrà avvenire entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla data di insediamento del Sindaco. In sede di prima attuazione, ove abbiano le caratteristiche professionali richieste, possono essere confermati, nelle nuove funzioni, i componenti del Nucleo di Valutazione in carica alla data di approvazione del presente regolamento.
7. Ai componenti del N.I.V. verrà corrisposta una indennità non superiore al 60% di quella prevista per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nell'Ente, oltre il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura. Al Presidente del Nucleo, per la funzione esercitata, è altresì corrisposta una maggiorazione del 50% del compenso stabilito, se dovuta.
8. Può essere prevista la figura di un verbalizzante nominato dal Presidente, anche dipendente del Comune.
9. Ai fini della validità della seduta deve risultare presente, oltre al Presidente almeno un componente.
10. Le adunanze del Nucleo Indipendente di Valutazione, non sono pubbliche e dei relativi lavori, viene redatto sintetico verbale.

ART. 3

DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITA'

1. Il Nucleo Indipendente di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

ART. 4

FUNZIONI

1. L'attività del Nucleo Indipendente di Valutazione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
 - a) la valutazione delle prestazioni del personale Dirigente dell'ente e degli incaricati delle Posizioni Organizzative;
 - b) la proposta e il monitoraggio del sistema di valutazione e la relativa relazione annuale al Sindaco;
 - c) il rilievo di eventuali criticità del sistema da comunicare al Sindaco;
 - d) la correttezza dell'utilizzo delle premialità previste dal D.Lgs n. 150/2009;
 - e) il controllo strategico;
 - f) la promozione e l'attestazione degli obblighi della trasparenza;
 - g) la verifica delle buone pratiche;
 - h) la verifica annuale del clima interno e del benessere organizzativo con la valutazione dal basso;
 - i) la valutazione del Segretario comunale, se richiesta dal Sindaco;

- j) il supporto in materia di valutazione di tutto il personale dipendente dell'ente;
- k) la validazione della relazione al rendiconto della Gestione sulla Performance, condizione necessaria per la redistribuzione delle premialità ipotizzate al Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009.
- l) Verifica e analisi dei risultati del controllo di gestione.

2. L'attività del NIV sarà integrata da ogni altra funzione assegnata agli Organismi di Valutazione dalla Legge, dall'ANAC o dai regolamenti comunali

ART. 5

LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Nel caso di valutazione del Segretario, qualora richiesta dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4, lettera i), il Nucleo Indipendente di Valutazione opera in maniera coerente ai principi di valutazione dell'Ente.
2. Nel caso di valutazione del Segretario, lo stesso non potrà partecipare in nessun modo ai lavori, alle attività e alle sedute che lo riguardino.
3. Nel caso che il Nucleo Indipendente di Valutazione, sia formato da n. 2 componenti, per la valutazione del Segretario può operare con la presenza di un solo componente, in deroga a quanto previsto al punto 9 dell'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 6

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE ED APICALE DELL'ENTE

4. La valutazione del personale dirigente riguarda:
 - a) Il rendimento inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi espressi nel PEG e/o nel Piano degli Obiettivi dell'ente;
 - b) I comportamenti manageriali espressi nell'esercizio del ruolo connesso all'incarico assegnato;
 - c) L'applicazione di altre eventuali tipologie di valutazione considerate nel Sistema di Misurazione e di Valutazione adottato dall'ente.
2. L'attività di valutazione del personale apicale comporta l'erogazione della retribuzione di risultato, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in termini di Performance Individuale ed Organizzativa e di orientare le prestazioni verso il raggiungimento degli obiettivi

dell'Ente, di valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale degli stessi nell'ambito di un contesto operativo orientato ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di trasparenza, integrità ed imparzialità della gestione amministrativa.

3. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo del Dirigente e, nella sua quota parte, del titolare di Posizione Organizzativa, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.

ART. 7

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1. Il Nucleo Indipendente di Valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero ente e quella dei singoli Settori.

2. Per performance organizzativa si intendono soprattutto, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato, nella relazione previsionale e programmatica e negli altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della qualità dei servizi erogati alla utenza; di innalzamento degli standard che misurano l'attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità; di soddisfazione dei bisogni della collettività.

ART. 8

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

1. Il processo valutativo deve attivarsi, di norma e in accordo con il sistema di valutazione adottato, attraverso le seguenti fasi:

- a) individuazione preliminare dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione dell'indennità di posizione;
- b) modalità preliminare di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati in termini di Performance Individuale ed Organizzativa;
- c) negoziazione degli obiettivi e dei risultati attesi ad inizio attività gestionale, con individuazione degli indicatori misurabili e dei pesi ponderali ai fini della verifica sulla valutazione finale;
- d) indicazione dei comportamenti direzionali attesi;
- e) analisi periodica sulla gestione anche attraverso lo strumento del report;

- f) attivazione di azioni correttive per le criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi e nelle capacità direzionali, eventualmente rimodulando obiettivi e comportamenti organizzativi;
- g) analisi dei risultati del controllo di gestione ai fini della valutazione sui risultati raggiunti;
- h) istruttoria della valutazione complessiva ed istituzionale utilizzando altre tipologie di valutazione previste dal sistema di valutazione;
- i) contraddittorio sull'esito della valutazione con i valutati ed eventuale decisione in merito alla richiesta di conciliazione;
- j) invio della valutazione per opportuna conoscenza al Sindaco;
- k) pubblicazione sul sito dell'ente dei risultati della valutazione.

ART. 9

IL CONTROLLO STRATEGICO

1. Il controllo strategico si qualifica come consulenza interna per gli amministratori ed ha lo scopo di verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

ART. 10

STRUTTURA DI SUPPORTO AL N.I.V.

1. Per l'esercizio delle funzioni il Nucleo Indipendente di Valutazione si avvale dell'ausilio dell'attività di un apposito Servizio di supporto alla misurazione e valutazione.
2. Il servizio di supporto alla misurazione e valutazione, nel rispetto delle modalità definite dalla Giunta Comunale nell'apposito "Regolamento per la misurazione e valutazione della performance organizzativa" è responsabile della implementazione e gestione del sistema di rilevazione degli indicatori significativi per la misurazione della performance.
3. I flussi informativi rilevati dal Servizio sono indirizzati al Nucleo Indipendente di Valutazione e ai Responsabili, sulla base delle rispettive competenze ed esigenze di valutazione, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Nel caso all'interno dell'Ente non siano presenti professionalità in grado di assicurare l'espletamento delle attività di supporto alla valutazione tale incarico potrà essere affidato ad un soggetto esterno qualificato.

ART. 11

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Tutti i componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

- a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- b) i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

ART. 12

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE

1. Nell'ente sono preposti alla valutazione i seguenti soggetti:

- a) il Nucleo Indipendente di Valutazione per quanto riguarda la valutazione dei Dirigenti e degli incaricati di P.O. e se richiesto anche del Segretario comunale;
- b) i dirigenti per quanto riguarda la valutazione dei dipendenti dell'ente;
- c) gli incaricati di Posizioni Organizzative, se espressamente delegati dai dirigenti del proprio settore di riferimento, per le valutazioni dei dipendenti non apicali di categoria assegnati al proprio servizio.

ART. 13

COMUNICAZIONE E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE

1. Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione. Il valutatore deve rispondere e convocare, anche via mail, il soggetto valutato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato gli atti verranno rimessi per la decisione ultima nel merito della valutazione:

- al dirigente nel caso di valutazione di un dipendente da parte di un incaricato di posizione organizzativa;
- al Nucleo Indipendente di Valutazione in caso di valutazione di un dipendente da parte di un dirigente;
- al Sindaco in caso di valutazione di un dirigente da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione.

2. Nella valutazione finale, in caso di non accettazione da parte del valutato, l'organo adito entro i successivi 10 giorni, sentiti il ricorrente e il valutatore, acquisite ulteriori informazioni, decide in via definitiva.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

2. La mancata nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i dirigenti e la produttività per i dipendenti sia in modalità della Performance Individuale che Organizzativa
